

*P.Q.M.*

*La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38, 53 e 136 della Costituzione.*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte dall'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dispone, altresì, che a cura della segreteria di questa sezione la presente ordinanza venga notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Così pronunciato in Cagliari, nell'udienza del 30 gennaio 2020

*Il Giudice monocratico: LOCCI*

20C00137

N. 77

*Ordinanza del 5 febbraio 2020 della Corte di assise di Napoli  
nel procedimento penale a carico di C. A.*

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsione che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

- Codice di procedura penale, art. 438, comma 1-*bis*, inserito dall'art. 1 [ comma 1, lettera a),] della legge 12 aprile 2019, n. 33.

## LA CORTE DI ASSISE DI NAPOLI

### SEZIONE TERZA

L'anno 2020, il giorno 05 del mese di febbraio, in Napoli, la Corte di assise di Napoli - Sezione terza, aula 114 composta dai signori:

dott.ssa Lucia La Posta - Presidente;


dott. Giuseppe Sassone - Giudice;

1) Giordano Filomena; 2) Caputo Francesco; 3) Calvelli Giovanni; 4) De Simone Gennaro; 5) Severino Michele; 6) Graziano Egidio - Giudici popolari;

Hanno pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del processo n. 11063/19 RGNR, n. 37/19 R.G. Assise, nei confronti di C. A., nato a ... il ... detenuto per questo processo, difeso di fiducia dall'avv. Alfonso Liccardo del Foro di Napoli;

Rilevato che l'imputato è chiamato a rispondere del reato p. e p. dagli articoli 575-576 n. 2, in relazione all'art. 61 n. 1-4 codice penale per aver cagionato la morte del padre C. V., nato a ... il ... deceduto in ragione di uno shock emorragico con asfissia da sommersione ematica interna derivante da multiple ferite inflitte con arma da punta e da taglio di cui una trapassante il collo, interessante la faccia laterale destra dell'orofaringe con lesione della giugulare e spandimento ematico a livello delle vie aeree e digestive, ed invero, avendo fatto ingresso all'intento del supermercato «...», gestito dal padre, sito in via ... n. ..., dopo un ennesimo litigio, ed essendo prima transitato per l'attigua macelleria (sempre di pertinenza dell'esercizio pubblico) ove si dotava di un coltello da disosso utile allo scopo ivi allocato attingeva ripetutamente, sorprendendolo dapprima alle spalle, con più colpi di arma da punta e da taglio (con un coltello con manico di colore nero in plastica e lama lunga 11 cm utilizzato per il disosso delle carni), in tal modo procurandogli n. 6 ferite penetranti in particolare: in regione laterocervicale destra; in regione basicervicale posteriore; in regione acromiale sinistra; in regione trapezoidale superiore destra; in regione scapolare sinistra e in regione lombare sinistra.



Con l'aggravante di aver commesso il fatto verso l'ascendente, per motivi abietti o futili, ossia a seguito di un banale litigio per motivi lavorativi, con crudeltà consistita nel colpire la vittima al collo e provocarne il dissanguamento dinanzi alla figlia C. S.

In Napoli il 26 aprile 2019; con la recidiva infraquinquennale.

Premesso che, a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato da parte del Giudice per le indagini preliminari in data 21 ottobre 2019, l'imputato ha richiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato;

Atteso che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere fissato l'udienza camerale dell'8 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che il reato per cui si procede rientra nella previsione della legge n. 33 del 12 aprile 2019 che, con la introduzione del comma 1-bis all'art. 438, codice di procedura penale «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo», ha precluso l'accesso a tale rito per i suddetti reati commessi, come nel caso di specie, dopo il 20 aprile 2019;

Rilevato che l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ha rinnovato la richiesta di ammissione al rito abbreviato dinanzi a questa Corte, in via preliminare, all'udienza del 2 dicembre 2019, chiedendo che venga iniziato un giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 33/2019, ovvero dell'art. 438, codice procedura penale, come modificato dalla predetta legge;

Sentito il pubblico ministero alla predetta udienza;

Quanto alla rilevanza della questione proposta ritiene la Corte che, allo stato degli atti, la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore è inammissibile perché preclusa dal disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 33/19 che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 438, codice di procedura penale; tuttavia, ove fosse rimossa la preclusione a seguito di declaratoria di incostituzionalità della citata disposizione, la decisione del Giudice per l'udienza preliminare sarebbe sindacabile da questa Corte di assise con conseguente recupero della possibilità di accesso al rito. Ed invero, in tale caso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dell'8 novembre 2019 sarebbe illegittima, impedendo l'accesso ad un rito premiale consentito, e lesiva dal diritto di difesa dell'imputato.

La riproposizione della richiesta di rito abbreviato nella fase preliminare del dibattimento (art. 491, codice procedura penale) impone, quindi, anche alla Corte di valutare se sussistano le condizioni per l'accesso dell'imputato a tale rito speciale e, conseguentemente, sindacare la legittimità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'imputato di procedere nelle forme del rito abbreviato.

Non v'è dubbio, infatti, che la scelta del rito abbreviato si configuri, dopo l'abrogazione — a seguito dalla legge n. 479/1999 — della necessità del consenso del pubblico ministero, come un diritto potestativo dell'imputato non comprimibile una volta che questo sia stato esercitato nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale.

Già nella vigenza della precedente disciplina del rito abbreviato, il Giudice delle Leggi, con sentenza n. del 1992, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non si prevedeva che il Giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo potesse essere definito allo stato degli atti dal Giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. In tale sentenza è stato espressamente osservato che la mancanza della previsione che consenta «al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del Giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottraendo al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo su un metro che ha conseguenze sul piano sostanziale» e che non può spettare al Giudice dell'udienza preliminare «l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo incide sulla misura della pena. Ciò soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente consequenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti». Ha concluso, quindi, la Corte che «sottrarre al giudice del dibattimento un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale».

Parimenti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2003, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 438, comma 5-bis, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il Giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

Da tali decisioni risulta evidente che il Giudice del dibattimento ha il potere di sindacare la decisione del Giudice per l'udienza preliminare che per ragioni di merito rigetti la richiesta dell'imputato di procedere nelle forme del rito abbreviato, sul presupposto che la scelta di tale rito è intimamente connessa al diritto di difesa dello stesso.



Neppure si può dubitare che il Giudice del dibattimento possa sindacare la decisione negativa sull'ammissione al giudizio abbreviato del Giudice per l'udienza preliminare che sia basata su mere ragioni di rito, alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimità con riferimento in generale alla ingiustificata compressione del diritto dell'imputato al giudizio abbreviato. In specie, le Sez. U. n. 202014 del 27 marzo 2014, Frijia, rv. 259078, hanno chiarito che «il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio». Evidenziando, altresì, «la minore complessità del vaglio di ammissibilità rimesso al Giudice che riguarda solo la valutazione dei presupposti formali di legittimità e tempestività della domanda».

Il potere di sindacato del Giudice del dibattimento sul provvedimento illegittimo reso dal Giudice dell'udienza preliminare sulla ammissione al rito abbreviato richiesto dall'imputato è stato ribadito dalla Corte di cassazione anche in una recente pronuncia, sez. 1, n. 21439 del 3 aprile 2019, che ha ritenuto legittima la valutazione del Giudice del dibattimento sulla pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato cd. secco, indipendentemente dal rimedio adottato (regressione del processo ovvero recupero della riduzione di pena).

Tanto impone, quindi, a questa Corte di valutare la legittimità della ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato inammissibile — alla luce di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 438, codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 33/19 — la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal C. e reiterata dall'imputato e dal suo difensore nella fase preliminare del dibattimento con espressa sollecitazione al vaglio di legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge.

Tanto premesso in tema di rilevanza, ritiene la Corte che la questione di costituzionalità dell'art. 438, comma 1 bis, codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 33/19, non sia manifestamente infondata con riferimento ai principi di seguito indicati.

*Art. 3, comma 1, Cost.: principi di uguaglianza e ragionevolezza.*

La norma in esame impedisce l'accesso ad un rito premiale volontario, nella disponibilità dell'imputato sulla base del mero dato quantitativo della pena irrogata dal legislatore.

Non ignora questo Giudice che in passato la giurisprudenza della Corte costituzionale si è già espressa sulla sindacabilità delle preclusioni all'accesso ai riti speciali, chiarendo la linea di demarcazione tra la discrezionalità del legislatore ed il sindacato della Corte stessa.

Nell'ordinanza n. 455 del 2006 il Giudice delle Leggi ha affermato che tali scelte «possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle mere disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione».

Nel caso in esame il legislatore, limitando l'accesso al rito abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, determina una disparità di trattamento non sorretta da ragionevolezza, atteso che le ragioni di politica criminale sottese alla novella fondano sulla non corretta identificazione dei reati più gravi in base esclusivamente alla pena edittale, determinando, in tal modo, l'applicazione di una disciplina differente situazioni omogenee, ovvero una disciplina omogenea per situazioni eterogenee tra loro.

Ed invero, individuando i delitti puniti con la pena dell'ergastolo come categoria di reati che desta maggior allarme sociale, il legislatore assoggetta alla medesima presunzione fattispecie molto differenti tra loro che non presentano certamente il medesimo disvalore. Vengono, infatti, equiparate fattispecie molto diverse, che tutelano beni giuridici differenti: dal reato di omicidio volontario aggravato — che presenta esso stesso ipotesi profondamente eterogenee — ai delitti di strage o epidemia, dal traffico di esseri umani aggravato al sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo cui segua la morte ai crimini di guerra ed, in ultimo, molti dei reati commessi ai danni della personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica, contro la vita, nonché tutti delitti per cui era prevista la pena di morte.

La comparazione di figure di reato tanto eterogenee tra loro, oltre che non conforme ai principi costituzionali, si rivela fallace non essendo possibile operare una valutazione di politica criminale circa la gravità di talune fattispecie. Si pensi all'ipotesi di chi presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano — art. 242, codice penale — e a quella del latitante che uccide per sottrarsi all'arresto — art. 576, comma 1, n. 3, codice penale; invero, la divergenza tra le due figure di reato determina una incomparabilità sul piano della valutazione.

La violazione dell'art. 3 Cost. è ancora più evidente nei casi in cui la pena dell'ergastolo dipenda esclusivamente dalla contestazione di una circostanza aggravante. In particolare, nell'omicidio volontario aggravato, la discrepanza tra le varie ipotesi, seppur legate dal medesimo evento tipico, è evidente.



In specie, l'aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 1, codice penale, punisce con la pena dell'ergastolo chi cagiona la morte di un ascendente o discendente, prevedendo, dunque, un trattamento sanzionatorio più severo in ragione del destinatario della azione criminosa. Comparando la norma summenzionata con il disposto del comma 2 del medesimo articolo, si può rilevare come il trattamento sanzionatorio può ingenerare dubbi quanto al diverso disvalore delle condotte: «la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o contro un affine in linea retta». Il trattamento sanzionatorio meno severo appare adeguato se si rapporta il grado di parentela degli affini in linea retta con quello più stringente dei discendenti o ascendenti. Il rinvio alla disciplina civilista ex art. 291 del codice civile circa l'adozione di persone maggiore d'età sembrerebbe, sebbene di poco, non eccedere i limiti discrezionali che il principio di ragionevolezza concede al legislatore; tuttavia, la differenziazione tra l'omicidio di ascendenti e discendenti e quello del coniuge, o dei germani, appare ai limiti della costituzionalità. Prima delle modifiche apportate dalla legge n. 33/2019, invero, la possibilità di accedere al rito premiale, ottenendo un significativo sconto di pena, rendeva più coerente la differenziazione fondata sui rapporti tra il reo e la vittima. Con la novella, l'impossibilità per chi commette un omicidio volontario ai danni del proprio genitore di poter accedere al rito premiale, accentua la disparità di trattamento già presente nell'ordinamento, rompendo gli argini della discrezionalità del legislatore. Tale disparità non appare più giustificata e, dunque, conforme al principio di ragionevolezza.

In definitiva, individuare nella sanzione l'unico criterio preclusivo per l'accesso al rito premiale ex art. 438, codice di procedura penale, appare una scelta di esclusivamente politico-criminale, in contrasto con la esigenza di tutela dell'egualianza garantita all'art. 3 della Costituzione. La previsione della pena dell'ergastolo non necessariamente comporta un maggior disvalore, specie in casi così eterogenei come quelli evidenziati; la *ratio* del legislatore di assicurare risposte sanzionatorie più severe a fatti di maggior allarme sociale mai si concilia con la presunzione che questi coincidano esclusivamente con i delitti puniti con l'ergastolo.

La manifesta violazione del principio in esame, infine, è resa evidente, ad avviso Corte, ove si consideri la posizione dell'imputato innocente che si vede privato della possibilità di accedere ad un rito attraverso il quale, in tempi brevi e scevro dalla pubblicità del dibattimento, possa pervenire ad una rapida affermazione della sua innocenza.

Sul punto si rinvia, altresì, alle valutazioni che si svolgeranno con riferimento all'art. 111 Cost.

*Art. 24 Cost.: diritto di difesa come diritto di accesso ai riti.*

Il diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost. funge da presidio di tutela di tutte le libertà, che costituiscono il fondamento e i valori garantiti dall'ordinamento democratico. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1992, ha sottolineato come il diritto alla tutela giurisdizionale vada considerato tra «i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso, con lo stesso principio democratico, l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un, giudizio».

Conseguentemente, ogni norma che comprime (o, addirittura, elimina) la possibilità di agire in giudizio o anche la facoltà della scelta procedurale, compresa la possibilità concreta di accedere ai riti alternativi, tra cui il rito abbreviato, potrebbe porsi in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa nella sua concreta espansione costituzionalmente garantita.

La Consulta ha più volte affermato che la «scelta di valersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali (sentenza n. 237 del 2012 e n. 273 del 2014).

Come si è detto, il giudizio abbreviato è un rito volontario che dipende dalla scelta dell'imputato e l'abolizione dell'originaria necessità del consenso del pubblico ministero, con la legge n. 479/99, conferma che tale scelta rientra in via esclusiva nelle facoltà difensive dell'imputato, attecchendosi a vero e proprio diritto potestativo dello stesso.

Non ignora questa Corte che il Giudice delle Leggi, con ordinanza n. 421 del 2004, ha ritenuto conforme a costituzione la limitazione del patteggiamento nei confronti di coloro che si trovino in condizioni soggettive ostative (recidiva reiterata), affermando che «le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata (...) consentono di ritenere (...) che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole» (v. anche sentenza n. 219 del 2004).

E tuttavia, tra il rito patteggiato e quello oggetto dell'odierno esame sussistono rilevanti differenze.

In primo luogo, il patteggiamento è un istituto i cui benefici vanno oltre la mera possibilità di limitare la pena, consentendo di determinare il concreto ammontare di questa da parte dell'imputato che ha il potere di «contrattarla» con il pubblico ministero. Da tale rito discendono, nella sua forma *cd. minus* anche benefici quali la non menzione nel casellario, l'estinzione del reato in caso di mancata commissione di altri delitti nei cinque anni successivi, la preclusione delle pene accessorie.

Si tratta, quindi, di un rito fortemente premiale correlato proprio alla minore gravità delle fattispecie penali ed è ragionevole, quindi, che i benefici siano esclusi per i fatti di particolare allarme sociale.





La limitazione del patteggiamento si giustifica, del resto, anche perché non esaurisce la possibilità di accedere ad altri riti premiali. In altre parole, la Corte costituzionale nelle pronunce citate ha di certo considerato che limitare la possibilità di accedere al patteggiamento non esclude l'accesso ad un rito premiale; era, infatti, sempre possibile per qualunque reato, definire il processo nelle forme del giudizio abbreviato ed ottenere così una significativa diminuzione della pena.

Nella ordinanza n. 445 del 2006 ha sottolineato le diversità di *ratio* e di struttura tra il patteggiamento ed il giudizio abbreviato e le peculiarità del primo che lo distinguono nettamente dal secondo. Ha affermato, in specie, che «altrettanto evidente risulta, infine, l'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato (che parimenti non contempla preclusioni oggettive e soggettive): trattandosi di istituto nettamente differenziato non solo sul piano delle connotazioni astratte (in prospettiva inversa a quella odierna, sentenza n. 135 del 1995), ma anche su quello degli effetti pratici, come del resto riconosce lo stesso Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, allorché motiva sulla rilevanza della questione; che, pur a fiorite della rilevante limitazione dei benefici connessi al patteggiamento "allargalo", quest'ultimo consente infatti all'imputato di sottoporsi ad una pena certa, preventivamente concordata (non potendo il Giudice modificare i contenuti del "patto" intercorso fra le parti), che gli verrà inflitta — in applicazione di una particolare regola di giudizio (l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, codice procedura penale: in tal senso l'art. 444, comma 2, codice di procedura penale) — con una sentenza solo "equiparata" a una pronuncia di condanna e priva di efficacia nei giudizi civili e amministrativi (art. 445, comma 2, codice procedura penale); che, per contro, con il giudizio abbreviato l'imputato, accettando di essere giudicato sulla base degli atti, lascia inalterati i poteri decisori del Giudice; quest'ultimo, nel caso di condanna, emetterà una sentenza contenente un'affermazione piena di responsabilità, con la quale infliggerà la pena — ancorché ridotta di un terzo — ritenuta equa dallo stesso giudicante e che potrebbe risultare di gran lunga superiore a quella che l'imputato sarebbe stato disposto a negoziare»;

Nel caso in esame, invece, la disposizione introdotta dalla novella produce l'effetto di non consentire alcuna possibilità di accedere ad un rito premiale, privando, quindi, gli imputati di qualsiasi scelta di rito alternativo che, come si è visto, è espressione intrinseca del diritto di difesa.

Né, del resto, può considerarsi parimenti soddisfacente sotto il profilo del diritto di difesa la circostanza che ai sensi dell'art. 500, commi 6 e 7, codice di procedura penale, l'imputato può prestare il consenso all'acquisizione degli atti di indagine, rendendo in tal modo più veloce il dibattimento in maniera del tutto simile a quanto accade nel giudizio abbreviato.

E tuttavia, il consenso sulla acquisizione degli atti di indagine si può formalizzare soltanto nella fase della richiesta e della ammissione delle prove nel dibattimento che impone, comunque, tempi dilatati rispetto a quelli del rito abbreviato.

Ma soprattutto il meccanismo di cui all'art. 500, commi 6 e 7, codice di procedura penale, non è nella totale disponibilità dell'imputato: esso richiede, infatti, il consenso dei coimputati, delle eventuali parti civili e del Pubblico ministero i cui interessi sono potenzialmente confliggenti alla rinuncia della verifica dibattimentale del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari.

*Art. 4 in relazione agli articoli. 2 e 3 della Costituzione: diritto di difesa come diritto al rispetto della dignità e della riservatezza - impossibilità di accedere a udienza camerale.*

Non potendo accedere al rito abbreviato, l'imputato è privato, altresì, della possibilità di accedere ad un rito camerale, e deve, quindi, necessariamente affrontare il dibattimento in pubblica udienza.

Le forme processuali della pubblica udienza, invero, se da un lato rappresentano una garanzia per l'imputato, dall'altro assumono una connotazione oggettivamente afflittiva che, secondo i principi del diritto di difesa e del giusto processo, l'imputato dovrebbe avere la possibilità di evitare.

In tale direzione devono essere lette anche le pronunce della Consulta che hanno rilevato la illegittimità costituzionale (per la violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU) delle disposizioni in materia di applicazione delle misure di prevenzione e di applicazione di misure di sicurezza laddove non prevedevano la possibilità per l'interessato (proposto o condannato) di chiedere di procedere con le forme della pubblica udienza (sent. n. 80/2011, n. 135/2014, n. 109/20153).

Non è solo in gioco, quindi, la entità della pena, ma anche la possibilità di tutelare un profilo di riservatezza che quanto maggiore è la consapevolezza della colpa e la conseguente contrizione da parte dell'imputato, tanto più appare meritevole di tutela in linea con il rispetto della persona. L'art. 24 Cost. non può non essere letto anche in relazione all'art. 2 Cost. con la conseguenza che la tutela del diritto di difesa implica anche il diritto alla riservatezza ed al rispetto della dignità, consentendo all'imputato la possibilità di accedere a forme processuali che limitino l'esposizione pubblica, soprattutto rispetto ai fatti più infamanti per i quali la scelta del rito camerale può essere indice di contrizione e pentimento.

Ciò vale, a maggior ragione, quando l'imputato ritenga che dagli atti di indagini non risulti dimostrata la sua colpevolezza. Va considerato che l'art. 24 della Costituzione è attuazione anche della presunzione di non colpevolezza, alla luce della quale un imputato è innocente fino a prova contraria. In particolare, l'art. 27, comma 2, della Costituzione afferma che: «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».



Tale principio afferma, quindi, che l'imputato non è assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva. È rispetto a qualunque imputato che, quindi, in virtù della citata presunzione che si determina la limitazione del diritto di difesa.

Al riguardo deve rilevarsi ancora che, pur sussistendo un innegabile interesse collettivo alla pubblicità dei processi, è immanente nel nostro ordinamento un principio di bilanciamento con il rispetto della dignità della riservatezza delle persone coinvolte, come dimostrato dalle previsioni di processo a porte chiuse che, tuttavia, non può essere richiesto dall'imputato anche per le ragioni suddette. Tanto rende ancora più cogente la necessità che il sistema preveda per l'imputato la possibilità di accedere ad un rito camerale che garantisca la tutela della sua dignità sotto il predetto profilo.

La preclusione totale per i reati puniti con la pena dell'ergastolo appare lesiva, ad avviso di questa Corte, del diritto di difesa inteso come rispetto della dignità, ciò anche in relazione alle disparità con tutti gli altri imputati e, quindi, in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

*Art. III, comma 1: giusto processo.*

Non v'è dubbio, e le innumerevoli pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo lo testimoniano, che un processo giusto è anche un processo rapido.

Ne consegue che le ragioni appena illustrate rilevano anche alla luce di questo ulteriore parametro costituzionale.

L'art. 438, comma 1-bis, codice di procedura penale, priva l'imputato della possibilità di accedere ad un rito che consenta una decisione rapida.

Questo è particolarmente pregiudizievole, come si è osservato, nei confronti dell'imputato che intenda ottenere una rapida affermazione della propria innocenza.

Il rito abbreviato, infatti, garantisce non solo gli imputati che intendono mitigare la risposta sanzionatoria, ma anche gli imputati che, convinti della propria innocenza ritengano definire nella maniera più rapida possibile la propria posizione.

Ove si consideri questo aspetto, la preclusione dell'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo si presenta fortemente lesiva del principio del giusto processo costringendo alla esposizione alla udienza pubblica e agli ineliminabili tempi lunghi del dibattimento chi, innocente, si ritiene colpito ingiustamente da una accusa particolarmente infamante.

Costituisce, quindi, per questo Giudice, indubbio pregiudizio per l'imputato innocente la possibilità di accedere ad un rito rapido e riservato.

Altro aspetto di violazione del parametro in esame è l'allargamento, come conseguenza diretta della *ratio* della norma in esame, dell'area di concreta applicazione della pena dell'ergastolo che, comunque — è bene precisare sempre ai fini della valutazione della ragionevolezza — non era affatto esclusa *tout court* nel caso di accesso al rito abbreviato laddove la riduzione per rito si risolveva nella eliminazione del solo isolamento diurno.

Invero, l'impossibilità di sostituire la pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione in ragione dell'accesso al rito abbreviato si pone in maniera distonica rispetto al recente orientamento della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2018 ed altre) che, seppur in tema di ergastolo ostativo, ha abbandonato la tradizionale difesa della tenuta costituzionale di tale pena perpetua in favore dell'affermazione del principio della rieducazione del condannato non più ritenuto sacrificabile sull'altare di ogni altra funzione della pena.

La Corte, nelle sue motivazioni, ha precisato un dato tanto empirico quanto pregnante affermando che:

«dilazionando invece sino al termine di ventisei anni (riducibile a circa ventun anni ai soli fini della liberazione condizionale, con tutte le difficoltà pratiche appena evidenziate che potrebbero ostare in concreto a una sua concessione in assenza di preve esperienze di uscite temporanee dal carcere), la possibilità di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario, compresi i permessi premio, è assai probabile che il condannato all'ergastolo per i due titoli di reato che vengono qui in considerazione possa non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell'esperienza comune di ogni individuo (sentenza n. 276 del 1990). In tal modo, la disciplina ora all'esame di questa Corte finisce per frustrare la finalità essenziale della liberazione anticipata, la quale costituisce però un tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cori. Tanto è vero che questa Corte ebbe in passata ad affermare l'incostituzionalità dell'esclusione della liberazione anticipata per i condannati all'ergastolo, proprio perché tale meccanismo, fondato sulla verifica in concreto della partecipazione del condannato durante l'intero arco dell'esecuzione della pena, deve ritenersi essenziale perché la pena possa, anche rispetto agli autori dei reati più gravi, esplicare in concreto la propria (costituzionalmente necessaria) funzione rieducativa (sentenza n. 204 del 1974). Proprio in attuazione di tale principio, del resto, lo stesso art. 4-bis ord. penit., nella versione in vigore dal 1992, esclude dalle preclusioni ai benefici, stabilite per particolari categorie di condannati, proprio la liberazione anticipata: la quale è, così, fatta salva per qualsiasi condannato, onde assicurare



sempre — persino nei confronti dei detenuti che ancora non abbiano spezzato i propri legami con le associazioni criminali di appartenenza — un adeguato incentivo alla loro partecipazione all'opera rieducativa, cui l'intero trattamento penitenziario deve in ultima analisi essere orientato (sentenza n. 274 del 1983)».

Sotto tale profilo la preclusione dell'accesso al rito abbreviato con riferimento a tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo potrebbe avere ricadute significative sulla tenuta in punto di legittimità costituzionale della stessa pena dell'ergastolo.

*Art. 117 Cost in relazione agli articoli 6 e 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

Anche alla luce di questo parametro i rilievi fra qui svolti in tema di celerità del giudizio, di diritto alla riservatezza e di tutela dell'imputato alla luce della sua presunzione di innocenza, vengono in rilievo.

Ed invero, alla luce dell'art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

1. ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti;

2. ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

Valgono, pertanto, anche alla luce di questo parametro le considerazioni fin qui svolte.

Occorre al riguardo soltanto richiamare la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 dicembre 2015 - ricorsi 63426/13 - Mihail-Alin Podoleanu c. Italia, nella quale la Corte ha avuto modo di affermare che, se è vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate (Hany), rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa dell'imputato, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale proposta nei termini innanzi precisati ed il giudizio deve essere, conseguentemente sospeso.

La cancelleria provvederà agli adempimenti precisati nel dispositivo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, codice di procedura penale, inserito dall'art. 1 della legge n. 33 del 12 aprile 2019, per la violazione degli articoli 3, 24, anche in relazione agli articoli 2, 3, e 27, nonché dell'art. 111, comma 1 e dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione EDU.*

*Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonché ai Presidenti del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli, 5 febbraio 2020

*Il Giudice:* SASSONE

*Il Presidente:* LA POSTA

*I Giudici popolari:* GIORDANO FILOMENA; CAPUTO FRANCESCO; CALVELLI GIOVANNI;  
DE SIMONE GENNARO; SEVERINO MICHELE; GRAZIANO EGIDIO

